

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La**

**Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

*Nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2011, composta dai magistrati:*

Presidente di Sezione Raffaele Del Grosso, Presidente

Primo Referendario Luca Fazio

Primo Referendario Stefania Petrucci

Referendario Chiara Vetro

Referendario Marcello Iacubino, relatore

ha adottato la seguente

**DELIBERAZIONE N. 17/PAR/2011**

sulla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Foggia (FG) con nota n. 15764 del 9 febbraio 2011 e pervenuta a questa Sezione in data 14/02/2011 febbraio 2011, prot. n. 245;

Vista l'ordinanza del Presidente n. 4/2011 del 21 febbraio 2011, di convocazione della Sezione Regionale di Controllo;

Udito il relatore Referendario Dott. Marcello Iacubino.

Ritenuto in

**FATTO**

1. Il Sindaco del Comune di Foggia (nel prosieguo, per brevità, "il Comune" o "l'Ente"), con la nota indicata in epigrafe, ha formulato, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, richiesta di parere inerente la possibilità di rilevare, per intero, quattro società

strumentali, le cui quote sono attualmente possedute per intero dalle tre società per azioni di cui il Comune è, sua volta, socio unico.

2. A tal fine premette che:

- le tre citate società (di cui il Comune è unico azionista), segnatamente "AMICA s.p.a." (attualmente in liquidazione), "ATAF s.p.a." e "AMGAS s.p.a." operano rispettivamente nel settore dei rifiuti, del trasporto pubblico locale e del gas;

- negli anni passati l'Amministrazione comunale approvò, in linea con la normativa in materia di lavoratori socialmente utili (L.S.U.), alcuni programmi, della durata di sessanta mesi, aventi per oggetto lo svolgimento di attività uguali, analoghe e connesse a quelle contenute in progetti di lavori di pubblica utilità, così optando, tra le varie forme di stabilizzazione, per quella delle esternalizzazione dei servizi;

- alla scadenza delle convenzioni il Comune affidò i suddetti servizi di pubblica utilità alle sue società partecipate, con l'obbligo di assumere il personale impegnato nei predetti programmi di stabilizzazione;

- a tal fine le società in questione costituirono a loro volta quattro società *ad hoc* per l'esecuzione dei lavori predetti, consistenti in *attività strumentali* all'ente e precisamente:

a) servizio di custodia delle scuole materne comunali, di rilevazione del territorio e della costituzione e gestione della relativa banca dati e del servizio di affari legali per la società capofila (AMICA GESTIONI s.r.l., attualmente in liquidazione);

b) servizio di manutenzione delle strade, piazze comunali, verde pubblico ed edifici comunali (FOGGIA SERVIZI s.r.l.);

c) servizio di verifica degli impianti termici, della "gestione calore" (conduzione, manutenzione degli impianti termici di pertinenza comunale) e di servizi accessori (guardiania e *reception*) per la gestione della sede aziendale AMGAS s.p.a. (AMGAS ROSSO s.r.l.);

d) servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo automatizzato comunale, e di archiviazione e gestione del patrimonio documentale comunale (AMGAS VIOLA s.r.l.);

- allo stato attuale sono occupati presso le quattro società, circa 180 dipendenti in buona parte con contratto a tempo pieno e indeterminato;

- l'Amministrazione comunale, in fase di predisposizione per la presentazione al consiglio comunale degli atti di cui all'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008) e dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, intenderebbe limitare l'oggetto sociale delle tre SPA (AMICA, ATAF e AMGAS) esclusivamente al "core business" delle stesse, liberandole delle suddette attività, erogate attraverso le società da esse costituite.

**3.** Ciò premesso, il Sindaco precisa che il Comune sta valutando l'ipotesi di acquisire direttamente l'intera partecipazione per ciascuna delle quattro citate società, così salvaguardando gli attuali livelli occupazionali.

**4.** In tale prospettiva, chiede allora se l'ipotesi prospettata sia compatibile con il vigente quadro normativo con particolare riferimento alla spesa del personale.

Considerato in

## **DIRITTO**

### **1. Sulla funzione consultiva.**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art. 7 comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo "ulteriori forme di collaborazione" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza

ed efficacia dell'azione amministrativa, "nonché pareri in materia di contabilità pubblica", aggiungendo che "analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane". La richiamata disposizione attribuisce, in sostanza, agli amministratori di Regioni, Comuni e Province la facoltà di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

**2. Sull'ammissibilità del quesito.**

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

**3.** Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto posta dal Sindaco e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti. Per orientamento consolidato, inoltre, si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Puglia (seppure istituito con legge regionale n. 29 del 26/10/2006, allo stato ancora inattuata) non rappresenti elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, poiché l'art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti; diversamente opinando l'attuazione della funzione consultiva deferita alla Corte nell'interesse delle comunità locali ne risulterebbe eccessivamente compressa.

**4.** Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare se le questioni afferiscano alla materia della "contabilità pubblica", atteso che l'esercizio della funzione consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della L. 131 del 2003, può esercitarsi soltanto entro i limiti della predetta materia.

**5.** Alla luce dei principi enucleati dalla Sezione Autonomie con l'atto di

indirizzo del 27 aprile 2004 e con le successive deliberazioni n. 5 del 17 febbraio 2006 e n. 9 del 3 luglio 2009, nonché dalle Sezioni Riunite (SS.RR.) in sede di controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010, emerge innanzitutto che non è da condividere l'interpretazione espansiva del concetto di contabilità pubblica che ricomprenda nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio; con l'effetto quello di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali.

6. La Sezione delle Autonomie, con la già richiamata Delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che "se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico". In sostanza la Sezione delle Autonomie, nel seguire un'impostazione tendente a privilegiare un'accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, "assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio,

la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli".

**7.** Le SS.RR., con la citata deliberazione n. 54/2010, nel rilevare come tale concetto debba essere inteso in senso dinamico, hanno ritenuto che la funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali "sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio". Ne consegue, ad avviso delle SS.RR., che "ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio".

**8.** In negativo, peraltro, dai citati provvedimenti interpretativi emerge l'inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte e in particolare con l'attività giurisdizionale attenendo a giudizi in corso, o che riguardino attività già svolte o provvedimenti già adottati,

dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri attribuiti agli amministratori degli enti territoriali e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati. Si evince, inoltre, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non possa concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non debba rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame da parte della stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte da tenere nelle riferite sedi.

**9.** Alla luce sia dell'interpretazione data dalla Sezione delle Autonomie che dalle SS.RR., si deve ritenere, in linea di principio, che le operazioni degli enti locali inerenti la costituzione e la partecipazione di società pubbliche, proprio perché incidono sul patrimonio e sugli equilibri di bilancio degli enti proprietari e dunque sui vincoli di contenimento della spesa corrente (tra cui anche le spese del personale) e del conseguente miglioramento dei saldi di bilancio (in senso conforme, deliberazioni Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 99/2006, n. 65/2007, n. 15/2008 e n. 103/2009), possano costituire oggetto di richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131 del 2003.

**10.** Viceversa, la questione prospettata dal Comune involge l'esercizio di poteri discrezionali relativi alla soluzione di una particolare problematica, che comporta l'apprezzamento di vari interessi coinvolti nell'azione amministrativa. Orbene, se la Sezione si inserisse in questo specifico processo decisionale verrebbe coinvolta nella concreta attività gestionale e nell'amministrazione attiva dell'Ente, e ciò è sicuramente incompatibile con le funzioni attribuite a questa magistratura contabile dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità. Di conseguenza, per questo profilo, la richiesta di parere in

epigrafe non è ammissibile. Tuttavia, la Sezione ritiene di esprimersi limitatamente all'interpretazione delle disposizioni di legge e principi generali dell'ordinamento attinenti alla materia prospettata dal richiedente, come del resto chiarito dalla Sezione delle Autonomie nel citato provvedimento del 2004, secondo cui l'attività consultiva della Corte può essere espressa individuando *in via generale, la questione giuridica sottostante e definendo la linea interpretativa astrattamente applicabile.*

**11.** Per le considerazioni che precedono, quindi, il parere in esame verrà espresso sulla seguente questione di diritto, delineata in termini generali ed astratti: «se sia compatibile con l'attuale assetto normativo, con particolare riferimento alla spesa del personale, l'acquisizione totalitaria di società (attualmente possedute per intero da società di cui lo stesso Comune è socio unico), aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi "di pubblica utilità"».

**12.** Si pone dunque un problema di coerenza della prospettata operazione *con* la disciplina vincolistica in materia di spesa per il personale e di assunzioni, sinteticamente desumibile dall'art. 1, comma 557 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., dall'art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e ss.mm.ii., nonché dall'art. 18 dello stesso d.l. n. 112 del 2008, e ss.mm.ii. (relativo alle società partecipate).

**13.** Sotto questo profilo, va richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte (N. 3/CONTR/11 del 25.01.2011), resa in esito al seguente quesito di diritto: "Se debba essere considerato criterio generale che le spese di personale, anche per gli enti non soggetti al patto di stabilità, quando sono sostenute da soggetti esterni ai quali, a vario titolo, è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del Comune, debbano essere riferite all'ente suddetto a prescindere dall'esistenza di norme specifiche in tal senso, considerato

che sia l'art. 76, comma 1, del DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, oggi abrogato, che integrava l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia l'art. 14, comma 7, DL 78/2010, che introduce il comma 557 bis all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sembrano riferirsi esclusivamente agli enti soggetti al patto di stabilità e fanno esclusivo riferimento ai soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente".

**14.** Ebbene, il suddetto Organo, cui l'ordinamento affida il compito di risolvere conflitti interpretativi o la risoluzione di questioni di massima di particolare interesse, si è così espresso: "Si rinviene un tendenziale principio nell'ordinamento inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato a fini di rendere più trasparente la gestione delle risorse e di evitare possibili elusioni delle disposizioni di contenimento della spesa, principio da declinare in coerenza ai parametri normativi specificamente definiti e nel rispetto delle disposizioni vincolistiche previste".

**15.** A tale risultato, che il Collegio condivide e fa proprio, le SS.RR. giungono mercé un'interpretazione sistematica del quadro normativo, il cui *incipit* è costituito proprio dal comma 557-*bis* all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, ai fini del contenimento della spesa del personale di cui al comma 557, costituiscono spese di personale "anche quelle sostenute ... per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"; proseguono poi le SS.RR ricordando gli obiettivi di fondo della disciplina vincolistica in materia di personale, che riguardano il "concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica", che deve essere coerente con gli obblighi assunti nei confronti della U.E.

In tale contesto, si ravvisa una generale valenza di tali principi di fondo, intesi a obiettivi di maggiore trasparenza contabile e gestionale e finalità antielusive. In questa prospettiva vanno allora tenute presenti « - in una lettura unitaria del sistema, volta a ricomporre possibili antinomie - le concorrenti, ma diverse, finalità che emergono in proposito, a partire da quella, più generale, intesa al consolidamento dei conti ed enucleabile anche nella più recente legislazione (cfr., ad es., la nuova formulazione della lett. h) dell'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica, che tra i principi e criteri direttivi previsti al fine di armonizzare i sistemi contabili contempla per gli enti "l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati"). Alla stessa *ratio* di fondo appare ispirata la ulteriore declinazione di tali principi per il rispetto dei canoni di sana gestione dell'ente, di programmazione e di gestione, ovvero al fine di dare rigorosa attuazione alle diverse disposizioni di contenimento della spesa e di evitare possibili elusioni delle stesse. In altri termini, si intende segnalare, come il richiamo ad una "visione cumulativa" della spesa (suscettibile di diversi livelli di composizione e di aggregazione delle poste contabili), se risponde ad una generale *ratio* di fondo, si è ancora, nel concreto, a specifiche finalità. (...) Così posta la questione di fondo - nel senso del rilievo generalizzato delle esigenze di consolidamento, soprattutto laddove si prospettino rischi sugli equilibri di bilancio o di elusione delle disposizioni di contenimento, da declinare in coerenza ai parametri normativamente definiti ... Alla luce delle considerazioni svolte, si rinviene, infatti, un tendenziale principio inteso alla lettura unitaria delle voci contabili, tenuto conto anche dei necessari profili conoscitivi sottesi alla complessiva disciplina di contenimento della spesa».

**16.** Le esigenze del consolidamento sono peraltro state rappresentate

in un precedente reso da questa stessa Sezione: «Appare, inoltre, altrettanto evidente che un eventuale incremento della spesa del personale delle società partecipate non può non produrre effetti diretti sulle finanze del Comune in particolar modo nell'ipotesi in cui questo sia l'unico azionista delle predette società. Infatti, i rendiconti degli Enti locali, destinati a fornire la dimostrazione dei risultati di gestione, sono composti, ai sensi dell'art. 227 TUEL, dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico che, da redigersi secondo uno schema scalare, secondo il disposto dell'art. 229 TUEL ed il modello approvato con il D.P.R. 31/01/1996 n. 194, presenta, al fine di pervenire al risultato economico finale, la rilevazione di distinti risultati parziali tra i quali assumono specifica rilevanza anche i proventi e gli oneri delle aziende speciali e partecipate dagli Enti. D'altronde, i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente locale che può essere considerato anche alla stregua di un'azienda capogruppo (*holding*) che, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di ciascuna partecipata, è in grado di pervenire alla redazione del bilancio consolidato. Tale elaborazione trova il proprio sostegno normativo sia nell'art. 152, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il Testo Unico degli Enti Locali, ove si precisa che il regolamento di contabilità deve, di norma, assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni o servizi, che nell'art. 172 lett. b) del TUEL che prevede, tra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione dell'Ente locale, anche le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. (...) Il controllo totalitario sui soggetti partecipati deve, quindi, indurre l'Ente locale ad un'attenta azione di

direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società partecipate. L'analisi della più recente normativa su riportata evidenza, dunque, secondo l'interpretazione di questa Sezione, una *voluntas legis* sempre più indirizzata verso l'adozione di misure di contenimento delle spese delle società a partecipazione a pubblica, spesso destinatarie di cospicue risorse pubbliche e pertanto corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria evitare l'incrementarsi delle spese per incarichi esterni, delle spese per lavoro flessibile e delle spese del personale delle società totalmente partecipate dall'Ente locale rilevato che tali costi potrebbero finire per gravare direttamente sulle casse comunali» (Sez. Reg. di Contr. per la Puglia, deliberazione n. 15/PAR/2008 del 11.06.2008).

**17.** È stato inoltre affermato (cfr. Corte conti, sez. contr. Sardegna, del. 31 maggio 2010, n. 24), con particolare riferimento alle spese del personale da parte delle società pubbliche (nella fattispecie, *in house*), che costituendo queste un'estensione operativa della pubblica amministrazione locale su cui gli organi rappresentativi dell'ente sono tenuti ad esercitare il c.d. controllo analogo, e pur non essendo ancora state assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, «non possono rappresentare per l'Ente locale uno strumento da utilizzare per eludere le norme di finanza pubblica e, in particolare, la disciplina vincolistica in materia di spesa per il personale. Ne consegue, quindi, che la disciplina vincolistica di contenimento della spesa per il personale si estende anche alle sue società *in house*. La conclusione è avvalorata da un recente dato normativo, laddove risulta previsto dall'art. 19 del d.l. n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102 ... (sopra riportato, n.d.r.) ...». In sostanza, per la Sezione di controllo sarda, la disciplina vincolistica di contenimento della spesa per il personale, stabilita dall'art. 1 comma 557 L. n. 296/2006, applicabile al Comune, si estende anche alle sue società *in house*, con

riferimento ai limiti quali il divieto di superamento della spesa per il personale sostenuta l'anno precedente.

**18.** Dalle disposizioni in materia di personale e di società partecipate sopra richiamate (che espressamente assoggettano le società in mano pubblica alle stesse procedure pubblicistiche per l'acquisto di beni e servizi, per l'assunzione di personale o alle specifiche limitazioni in materia di oneri contrattuali del personale, o ancora al patto di stabilità, previste per le amministrazioni partecipanti), emerge chiaramente l'obiettivo del legislatore di assimilare, quanto al regime economico-finanziario, le società in mano pubblica (ancorché formalmente soggetti privati) agli enti pubblici, onde dare concreta applicazione al principio di cui agli artt. 97 della Costituzione (cfr. sul punto, Corte cost., 1.1.2006, n. 26, punti 16 e 17 del Considerando in diritto) nonché del coordinamento finanziario di cui all'art. 117, comma 3 e 119, comma 2 Cost. (i quali impongono, peraltro, il rispetto di specifici obiettivi di finanza pubblica, anche in prospettiva europea). In questa prospettiva, la società pubblica non può considerarsi un'entità distinta ed autonoma rispetto alla P.A. partecipante o controllante, ma deve assumere una connotazione necessariamente unitaria, sotto il profilo finanziario, con l'ente pubblico da cui riceve contributi pubblici con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni. Ne consegue da un lato che gli obiettivi posti dal patto di stabilità e dai vincoli di finanza pubblica (compreso quello inerente al contenimento delle spese di personale) si estendono a detti enti, costituiti e finanziati dai comuni (in questo senso, peraltro, Sez. Reg. Contr. Veneto, par. n. 10/2006, e Sez. Reg. Contr. Piemonte, n. 27/2010), dall'altro che le spese del personale delle società partecipate devono essere necessariamente computate nell'aggregato di spesa del personale dell'ente partecipante.

**P.Q.M.**

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura del Direttore dell'Ufficio di Supporto, al Sindaco del Comune di Foggia.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2011.

Il relatore  
f.to Marcello Iacubino

Il Presidente  
f.to Raffaele del Grosso

Depositata in segreteria il 16 marzo 2011

Il Direttore della Segreteria  
f.to Carmela Doronzo